



UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" – CHIETI-PESCARA
AREA DIRIGENZIALE DELLE RISORSE UMANE – DIVISIONE 13
Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL

Data e n° di protocollo attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Oggetto: limiti retributivi degli incarichi ricoperti con emolumenti a carico della finanza pubblica – **anni 2024 e 2025**– ai sensi dell'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii - adempimenti relativi alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPCM 23 marzo 2012.

E-mail

Al Personale tecnico amministrativo e bibliotecario di Ateneo
Al personale docente di Ateneo
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili Divisioni Dipartimentali
Al Responsabile Divisione 7 Bilancio, contabilità e controllo di gestione
Al Responsabile Settore trattamenti economici
Alla Responsabile Settore Attività Istituzionali
e p.c. Al Dirigente Area Dirigenziale Bilancio e Controllo di Gestione

Gentilissimi, con la presente si intende rammentare, a tutto il personale, il divieto imposto dall'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e ss.mm.ii¹, di cumulare emolumenti o retribuzioni, erogati da uno o più enti pubblici, oltre determinati limiti.

¹ **Nota n. 1 - D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 modificato dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214**

Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo Presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

ADRS/DIV13/VA/ SGC-DOC-RIC- RTD- ASL/RT/DDP	Visto:	M:\ANAGRAFE PRESTAZIONI\CIRCOLARE LIMITI RETRIBUTIVI\3.Circolare limiti retributivi 2024.docx AREA DIRIGENZIALE DELLE RISORSE UMANE – DIVISIONE 13 Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL Settore gestione carriere personale TAB e CEL Via dei Vestini n. 31 - 66100 CHIETI (ITALY) - Tel.: 0871- 3556081/6105/6099/6381/6103/6094/4558/6080 E-mail: doc@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito web: http://www.uffdoc.unich.it
--	--------	--

Tali limiti si riferiscono ad importi che, ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del D.L. 66/2014², devono intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, quindi al netto degli oneri a carico dell'Ente:

a) Il limite del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Tale limite riguarda tutti gli emolumenti o retribuzioni percepiti a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni.

Il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione, introdotto come limite di riferimento dall'art. 3 del DPCM 23 marzo 2012 e fissato pari a euro 240.000,00 dall'art. 13 comma 1 del D.L. n. 66/2014, ha subito variazioni nel corso degli ultimi anni, dovendo rideterminarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 68 della L. 234/2021³, in base agli adeguamenti ISTAT del trattamento economico del personale non contrattualizzato.

La retribuzione complessiva dovrà dunque essere ridotta ai seguenti limiti se il trattamento retributivo omnicomprensivo percepito annualmente è superiore:

- 1) al limite di € 240.000,00 per gli anni 2020 e 2021** (riferimento normativo art. 13 d.l. n. 66/2014);
- 2) al limite di € 241.080,00 per l'anno 2022** (limite retributivo rideterminato sulla base della percentuale dello 0,45% stabilita con D.P.C.M. del 25/07/2022 *Adeguamento del trattamento*

² **Nota n. 2 - D.L. 24 aprile 2014, n. 66 modificato dalla L. 23 giugno 2014, n. 89**

Art.13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

³ **Nota n.3 - L. 30-12-2021 n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.**

Art. 1 - Comma 68

A decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.

ADRS/DIV13/VA/ SGC-DOC-RIC- RTD- ASL/RT/DDP	Visto:	M:\ANAGRAFE PRESTAZIONI\CIRCOLARE LIMITI RETRIBUTIVI\3.Circolare limiti retributivi 2024.docx AREA DIRIGENZIALE DELLE RISORSE UMANE – DIVISIONE 13 Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL Settore gestione carriere personale TAB e CEL Via dei Vestini n. 31 - 66100 CHIETI (ITALY) - Tel.: 0871- 3556081/6105/6099/6381/6103/6094/4558/6080 E-mail: doc@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito web: http://www.uffdoc.unich.it
--	--------	--

economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2022 – riferimento normativo art. 1 comma 68 della L. 234/2021);

- 3) **al limite di € 243.442,58 per l'anno 2023** (limite retributivo rideterminato sulla base della percentuale dello 0,98% stabilita con D.P.C.M. del 08/01/2024 *Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato* a decorrere dal 1° gennaio 2023 – riferimento normativo art. 1 comma 68 della L. 234/2021);
- 4) **al limite di € 255.127,83 per l'anno 2024** (limite retributivo rideterminato sulla base della percentuale del 4,80 % stabilita con D.P.C.M. del 23/07/2024 *Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato* a decorrere dal 1° gennaio 2024 – riferimento normativo art. 1 comma 68 della L. 234/2021);
- 5) **per l'anno 2025, il limite retributivo è pari a € 256.684,11** (limite retributivo rideterminato sulla base della percentuale del 0,61 % stabilita con D.P.C.M. del 04/07/2025 *Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato* a decorrere dal 1° gennaio 2025 – riferimento normativo art. 1 comma 68 della L. 234/2021) **fino al 28/07/2025, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della Sentenza n. 135/2025 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, senza effetti retroattivi, dell'art. 13 comma 1 del D.L. n. 66/2014 nella parte in cui fissava il limite massimo retributivo dei dipendenti pubblici pari a € 240.000,00, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo Presidente della Corte di Cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo fissato con D.P.C.M., come stabilito dall'art.23-ter del D.L. n.201/2011.**

Dal giorno successivo alla suddetta data, come stabilito dalla predetta Sentenza, si dovrà fare riferimento all'ultimo decreto approvato in attuazione dell'art.23-ter del D.L. n. 201/2011, ossia al D.P.C.M. del 23 marzo 2012, come integrato dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.3 del 2014⁴, la quale ha specificato che, per l'anno

⁴ **Nota n.4 Circolare n.3/2014 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione Pubblica**

2. A fini di equità e di contenimento della spesa nel settore pubblico, l'art. 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che detta disposizioni in materia di trattamenti economici, impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Per l'anno 2014, questo trattamento e' pari a € 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014. In attuazione di quanto previsto dal citato art. 23-ter, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti, prevedendo che, ai fini del raggiungimento del limite,

ADRS/DIV13/VA/ SGC-DOC-RIC- RTD- ASL/RT/DDP	Visto:	M:\ANAGRAFE PRESTAZIONI\CIRCOLARE LIMITI RETRIBUTIVI\3.Circolare limiti retributivi 2024.docx AREA DIRIGENZIALE DELLE RISORSE UMANE – DIVISIONE 13 Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL Settore gestione carriere personale TAB e CEL Via dei Vestini n. 31 - 66100 CHIETI (ITALY) - Tel.: 0871- 3556081/6105/6099/6381/6103/6094/4558/6080 E-mail: doc@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito web: http://www.uffdoc.unich.it
--	--------	--



2014, il trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione era pari a € 311.658,53, da intendersi al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

b) Il limite del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito dai pubblici dipendenti chiamati all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate.

Tale limite si applica a tutto il personale che, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, è chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti.

Pertanto, stante quanto stabilito dall'art. 3 comma 2 del DPCM 23 marzo 2012, si invitano le SS.LL. a voler trasmettere, a mezzo e-mail da inoltrare alla PEC di Ateneo (ateneo@pec.unich.it) entro e non oltre il **22/09/2025**, la scheda allegata debitamente compilata, con indicazione di avere/non avere ricevuto:

- 1) incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza;
- 2) relativi emolumenti o retribuzioni, comprese le indennità e le voci accessorie, anche percipiendi, per l'anno 2024 e per il corrente anno in relazione agli incarichi di cui al punto 1.

Il mancato riscontro nel termine indicato sarà inteso come "non aver ricevuto".

Per gli anni precedenti le SS.LL. avranno cura di segnalare eventuali compensi, retribuzioni, emolumenti, che possano aver determinato il superamento dei predetti limiti inquadrati temporalmente.

rilevano gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza. Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente è superiore al compenso spettante per la carica di primo presidente della Corte di cassazione, la retribuzione complessiva si riduce al limite indicato, secondo le modalità applicative individuate dal paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012.

ADRS/DIV13/VA/ SGC-DOC-RIC- RTD- ASL/RT/DDP	Visto:	M:\ANAGRAFE PRESTAZIONI\CIRCOLARE LIMITI RETRIBUTIVI\3.Circolare limiti retributivi 2024.docx AREA DIRIGENZIALE DELLE RISORSE UMANE – DIVISIONE 13 Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL Settore gestione carriere personale TAB e CEL Via dei Vestini n. 31 - 66100 CHIETI (ITALY) - Tel.: 0871- 3556081/6105/6099/6381/6103/6094/4558/6080 E-mail: doc@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito web: http://www.uffdoc.unich.it
--	--------	--



Il mancato riscontro nel termine indicato sarà inteso come “non aver superato”.

Inoltre, essendo posto dall'art. 1 comma 472 della L. 27 dicembre 2013, n. 147⁵, lo stesso limite del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito dai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche, si invita il responsabile del Settore Attività Istituzionali a voler procedere con quanto di competenza.

Infine, il Settore trattamenti economici, alla ricezione delle predette schede, ricorrendone i presupposti, procederà a quanto di competenza.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo ESPOSITO)

IL RETTORE
(Prof. Liborio STUPPIA)

“Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”.

⁵ **Nota n. 5 – Art.1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)**

comma 472 - Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

ADRS/DIV13/VA/ SGC-DOC-RIC- RTD- ASL/RT/DDP	Visto:	M:\ANAGRAFE PRESTAZIONI\CIRCOLARE LIMITI RETRIBUTIVI\3.Circolare limiti retributivi 2024.docx AREA DIRIGENZIALE DELLE RISORSE UMANE – DIVISIONE 13 Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL Settore gestione carriere personale TAB e CEL Via dei Vestini n. 31 - 66100 CHIETI (ITALY) - Tel.: 0871- 3556081/6105/6099/6381/6103/6094/4558/6080 E-mail: doc@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito web: http://www.uffdoc.unich.it
--	--------	--